



**Comune
di Sirmione**

Servizio Scolastico

Allegato "A" al Disciplinare di gara

CAPITOLATO SPECIALE

Procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento del servizio di "Prescuola" per la scuola primaria

Periodo gennaio 2021 – giugno 2022

CIG Z6C2F9B15C





**CAPITOLATO SPECIALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO “PRESCUOLA”
PER LA SCUOLA PRIMARIA
PERIODO GENNAIO 2021 – GIUGNO 2022
CIG Z6C2F9B15C**

Art. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto l’organizzazione e lo svolgimento delle attività educative, da rendersi unitamente a prestazioni di accoglienza e vigilanza, verso i minori iscritti nella scuola primaria ubicata nel territorio del Comune di Sirmione, che intendono usufruire del servizio di “Prescuola”.

Il servizio di “Prescuola” è rivolto a tutti quei bambini i cui genitori, per motivi di lavoro, sono costretti a portare i figli a scuola prima del normale orario di inizio delle attività scolastiche. Le specifiche modalità tecniche di espletamento del servizio sono disciplinate dalle seguenti disposizioni del presente Capitolato.

Art. 2 – DURATA DELL’APPALTO

La durata dell’appalto è prevista da gennaio 2021 fino a giugno 2022, ovvero per il periodo da gennaio a giugno per l’a.s. 2020/2021 e per l’intero a.s 2021/2022.

Il servizio dovrà essere svolto nei mesi e nei giorni di effettiva attività delle scuole secondo quanto previsto dal Calendario Scolastico Regionale, così come recepito ed approvato dai Consigli di Circolo e d’Istituto. Le interruzioni previste per le vacanze natalizie e pasquali verranno definite dal calendario scolastico stesso.

Art. 3 – SPECIFICHE DEL SERVIZIO: DESCRIZIONE E TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI PREVISTI

La prestazione richiesta attiene al coinvolgimento degli alunni della scuola primaria, iscritti al servizio di “Prescuola”, in attività educative che saranno rese congiuntamente con le prestazioni di accoglienza e vigilanza. La prestazione si svolgerà un’ora prima dell’inizio delle lezioni, normalmente dal lunedì al sabato, in appositi spazi (locali e cortili di pertinenza della scuola), posti a disposizione dalla Direzioni Scolastica.

A titolo puramente indicativo, considerato che le iscrizioni sono annuali, si segnala che nell’anno scolastico 2019/20 il servizio è stato utilizzato da circa 80 alunni.

Il rapporto educatore/alunni potrà oscillare secondo un minimo di 1/10 ad un massimo di 1/20. L’educatore potrà essere affiancato da uno o più volontari facenti parte di progetti finanziati e/o patrocinati dal Comune. Nel caso di presenza di alunni portatori di handicap con particolari difficoltà, indicate come tali dal competente servizio dell’Istituzione, verrà assicurata una congrua presenza di operatori (educatori o volontari). Gli educatori potranno essere incaricati dalla Delegata alla Pubblica Istruzione del Comune, qualora non sia presente altro personale responsabile del plesso stesso. Verranno di conseguenza



consegnate le chiavi dei plessi, previa sottoscrizione di apposito verbale di consegna in cui l'incaricato si impegna a non cedere tali chiavi a terzi, a non farne duplicati, a custodirle con la massima diligenza e all'utilizzo delle medesime con la massima responsabilità.

La cooperativa aggiudicataria ha l'obbligo di assicurare giornalmente il servizio per l'intera durata dell'affidamento e risponde, fra l'altro, per l'esatta e diligente esecuzione a regola d'arte di ogni specifico adempimento.

In caso di malattia o di assenza per qualsiasi causa del personale impiegato, l'appaltatore ha l'obbligo di provvedere tempestivamente alle dovute sostituzioni al fine di non pregiudicare la regolarità, continuità e sicurezza del servizio.

Il servizio dovrà essere svolto da 3/4 unità lavorative, a seconda del numero dei bambini, rispettando una proporzione operatore/alunni pari ad un minimo di 1/10 e di un massimo di 1/20, dal lunedì al sabato di ogni mese scolastico, secondo la seguente fascia oraria di massima:

- Dalle ore 7.30 alle ore 8.30

La predetta fascia oraria è da intendersi a titolo presuntivo e può variare in base all'organizzazione scolastica e del servizio comunale.

Art. 4 – PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DELL'IMPRESA

Il servizio dovrà essere svolto dall'impresa aggiudicataria del procedimento di gara esclusivamente a suo rischio, con propri capitali, con proprio personale e mediante autonoma organizzazione d'impresa.

L'organizzazione dell'attività deve essere tale da garantire la continuità e la regolarità delle prestazioni affidate, al fine di non creare disservizi o disagi all'utenza.

L'impresa non potrà sospendere o interrompere il servizio di sua iniziativa per alcuna ragione.

Per l'espletamento del servizio l'impresa aggiudicataria dovrà avvalersi esclusivamente di personale qualificato, in possesso di idoneo profilo professionale e con qualifica specifica di "*addetto all'infanzia con funzioni non educative*" (cat. B1 ex CCNL – Cooperative Sociali).

L'impresa aggiudicataria si impegna a trasmettere all'Amministrazione Comunale l'elenco del personale operante con l'indicazione della relativa qualifica. Ogni variazione di detto elenco dovrà essere comunicata entro sette giorni.

L'aggiudicatario dovrà altresì impegnarsi a sostituire quel personale che abbia commesso gravi negligenze o che, in base a valutazione motivata dell'Amministrazione Comunale, abbia disatteso le prescrizioni sopra indicate.

Al fine di garantire la continuità, almeno parziale nell'erogazione dei servizi, la ditta subentrante, in caso di necessità, si impegna ad accogliere prioritariamente il personale dipendente della ditta uscente, garantendo il rispetto delle condizioni di miglior favore per il personale come previsto dal CCNL, nel caso in cui l'aggiudicatario sia una Cooperativa Sociale.

Art. 5 – ENTITA' DELL'APPALTO

l'importo presunto dell'appalto è stimato in € 20.000,00 (iva al 5% esclusa), riferito ad un costo orario a base di gara di € 18,00 (iva al 5% esclusa), distribuite equamente nel periodo gennaio 2021 – giugno 2022



comprehensive delle necessarie ore da utilizzarsi per riunioni di coordinamento e programmazione, di cui € 500,00, per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso.

La stima dell'entità del servizio si basa sulle necessità verificatesi nei passati anni scolastici, tenendo altresì in considerazione l'eventuale necessità di rimodulazione del servizio, stante il difficile periodo di emergenza sanitaria Covid-19, e ferma restando la possibilità di variazioni circa le necessità del servizio dovute a cambiamenti di orari scolastici o di trasporto.

Sono escluse le offerte alla pari o in rialzo dell'importo a base di gara.

L'entità del servizio suindicata potrà comunque subire variazioni, in aumento o diminuzione, che non dovranno costituire motivo per l'aggiudicatario di risolvere anticipatamente il contratto, né tanto meno per vantare compensazioni o diritti di sorta.

Art. 6 – OFFERTA ECONOMICA

Le cooperative partecipanti dovranno presentare un'offerta economica, contenente l'indicazione del costo orario offerto rispetto al costo orario posto a base della procedura, quantificato in € 18,00 (iva esclusa).

La procedura SINTEL, lanciata per l'esecuzione della gara oggetto del presente capitolato speciale, prevede una precisa modalità per il caricamento dell'offerta economica. Nulla è dovuto per l'attività del coordinatore/referente individuato dall'operatore economico. L'offerta economica dovrà essere comprensiva di tutti i costi diretti e indiretti del personale, delle spese generali, dei costi di programmazione, coordinamento e verifica periodica del servizio e delle spese per la sicurezza non suscettibili di ribasso. Le modalità di redazione e di presentazione dell'offerta sono stabilite nel Disciplinare di gara.

Il punteggio attribuito all'offerta economica avrà un peso pari al 30% del risultato finale.

Art. 7 – OFFERTA TECNICA

Gli operatori economici concorrenti alla gara devono formulare un articolato e particolareggiato progetto dei servizi contenente, la proposta organizzativa per lo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto, attinenti all'assistenza ed alla vigilanza durante il tragitto funzionale al servizio "Prescuola".

Il progetto sociale e quello tecnico devono essere articolati dagli operatori economici concorrenti in forma di relazione e devono indicare in maniera chiara e specifica le proposte di dettaglio del servizio, in armonia con i principi, le finalità, le modalità esecutive e gli standards del servizio prestabiliti nel presente capitolato, che costituiscono le indicazioni minime inderogabili la valutazione delle offerte.

Le offerte tecniche presentate dagli operatori economici concorrenti sono per gli stessi vincolanti in quanto costituiscono proposta contrattuale.

Il punteggio attribuito all'offerta tecnica avrà un peso pari al 70% del risultato finale.



Art. 8 - OBBLIGHI DELLA DITTA APPALTATRICE VERSO IL PERSONALE

Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra il Comune ed il personale addetto all'espletamento delle prestazioni assunte dalla Ditta aggiudicataria.

Tutto il personale adibito al servizio appaltato, assunto e registrato nei regolari libri paga e matricola, in possesso dell'età lavorativa secondo norma di legge, opererà in regime di dipendenza e sotto l'esclusiva responsabilità dell'Impresa appaltatrice, sia nei confronti del committente, che nei confronti di terzi.

L'appaltatore dovrà osservare, nei confronti dei dipendenti e/o soci, tutte le norme relative alle retribuzioni, assicurazioni, prevenzione degli infortuni sul lavoro, contributi a vario titolo posti a carico dei datori di lavoro, stabiliti nella normativa vigente, nonché derivanti dal contratto collettivo di lavoro nazionale ed eventuali contratti integrativi o da altre forme di contratto previste dalla normativa vigente. I suddetti obblighi vincolano la Ditta indipendentemente dalla sua natura, dalla sua struttura o dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica. La Ditta si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi di lavoro provinciali anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione e a rispettare i relativi accordi nazionali e provinciali di lavoro anche nei rapporti coi soci. E' vietata in ogni caso e per qualsiasi operatore impiegato, l'applicazione di regolamenti o di altre norme interne che stabiliscano condizioni peggiorative rispetto alle disposizioni del Contratto Collettivo. Gli obblighi di cui sopra vincolano la Ditta anche se la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione della Ditta stessa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

La Ditta fornirà, a richiesta dell'Amministrazione Comunale, copia dei modelli comprovanti l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali relativi ai propri addetti impiegati nei servizi appaltati. La Ditta si impegna a permettere la visione dei libri paga e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nei servizi di cui al presente capitolato, al fine di verificare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo. Gli operatori dell'Amministrazione Comunale sono tenuti al segreto d'ufficio sulle notizie apprese, salvo che le stesse configurino illecito o denuncino un contrasto con quanto pattuito con l'Amministrazione Comunale. La Ditta garantisce inoltre la puntuale applicazione della vigente normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, per quanto riguarda l'attivazione di tutte le procedure necessarie per la prevenzione degli infortuni, l'utilizzo di dispositivi di protezione e attrezzature antinfortunistiche, nonché l'adempimento di tutti gli obblighi di formazione ed informazione dei dipendenti ed ogni altro obbligo di legge.

Il mancato rispetto di tali condizioni è causa di risoluzione del contratto.

Art. 9 - SCIOPERI DEL PERSONALE

In riferimento a quanto disposto dalla normativa in materia di garanzie minime essenziali nei pubblici servizi in caso di sciopero, la Ditta appaltatrice è tenuta ad uniformare la propria autoregolamentazione del diritto di sciopero a quella in vigore per il personale degli Enti Locali addetto a servizi analoghi. Nulla è dovuto alla Ditta per la mancata prestazione del servizio, anche se causato da scioperi dei propri dipendenti.



Art. 10 - CONTINUITA' DELLE PRESTAZIONI

La Ditta aggiudicataria si impegna ad assicurare la continuità della prestazione del medesimo operatore presso gli utenti segnalati dall'Amministrazione Comunale.

Non saranno tollerati turnover di personale, se non per cause di forza maggiore, superiori di norma a 1/5 delle forze presenti.

Art. 11 - REFERENTE E SEDE OPERATIVA

Prima dell'inizio dell'espletamento del servizio, la Cooperativa aggiudicataria dovrà comunicare per iscritto, oltre al nominativo del personale impiegato nel servizio, anche il nome e il recapito telefonico di un Coordinatore/referente, in grado di assumere le decisioni necessarie ad assicurare la tempestiva sostituzione degli addetti e l'attivazione degli interventi di emergenza che dovessero rendersi necessari, al quale fare riferimento per tutte le comunicazioni di servizio necessarie. Altresì la Ditta affidataria dovrà comunicare preventivamente per iscritto ogni eventuale variazione intervenuta relativamente ai dati in precedenza comunicati. La Ditta si impegna ad individuare una sede non lontana più di 30 km dal Comune di Sirmione, pena la decadenza dall'incarico presso la quale sia attivato un collegamento telefonico e un fax in funzione permanente per tutto il periodo e l'orario di funzionamento dei servizi.

Il servizio di coordinamento va inteso come elemento complementare alle prestazioni e pertanto l'Amministrazione Comunale non riconoscerà nessun corrispettivo specifico.

Art. 12 - CONTROLLI E VERIFICHE

I controlli sulla natura e sul buon svolgimento del servizio verranno svolti di norma trimestralmente per conto dell'Ente dal Responsabile del Settore Servizi Sociali o suo delegato. Nel corso delle verifiche si constaterà il regolare svolgimento del servizio, l'efficienza e l'efficacia della gestione. Resta facoltà dell'Ente richiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento del servizio e di attuare controlli a campione. Sono inoltre riconosciute al Comune ampie facoltà di controllo e di indirizzo in merito:

- all'adempimento puntuale e preciso dei programmi di lavoro;
- al rispetto delle norme contrattuali e contributive nei confronti degli operatori della Ditta assegnataria.

Quanto sopra potrà essere effettuato anche mediante ispezioni, sondaggi o altro, senza che la Ditta aggiudicataria possa eccepire alcunché e prevedendo fin d'ora che la stessa si renda invece disponibile a dare la massima collaborazione per il buon fine dei controlli.

Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto di appalto, dopo aver accertato ripetute e persistenti violazioni alle norme e alle disposizioni prescrittive del presente capitolato.

Eventuali correttivi utili al raggiungimento degli obiettivi, fermo restando i corrispettivi pattuiti, saranno concordati tra i due contraenti.



Art. 13 - DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO

L'impresa appaltatrice è tenuta ad eseguire in proprio tutti i servizi e le prestazioni comprese nel presente capitolato d'oneri e nella convenzione-contratto.

E' vietato il subappalto.

La violazione ai divieti innanzi stabiliti costituisce motivo di risoluzione *ipso iure* del contratto e di incameramento della garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva, fate salve le ulteriori eventuali azioni di danno.

Art. 14 - RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIA E GARANZIE

La gestione dei servizi oggetto del presente appalto viene effettuata dalla Cooperativa aggiudicataria in proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di titolare dell'attività a tutti gli effetti di legge. La Cooperativa si intende espressamente obbligata a tenere, comunque, sollevata ed indenne l'Amministrazione Comunale da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti od a proprie attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone o a cose dall'attività del proprio personale e dagli utenti affidati, in relazione ai servizi oggetto dell'appalto.

L'Amministrazione Comunale rimane pertanto esentata da ogni azione, giudiziale o stragiudiziale, da chiunque instaurata.

La Cooperativa risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati, anche se di proprietà dell'Amministrazione Comunale, nell'espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare.

La Cooperativa, oltre alle norme del presente capitolato, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati nel periodo dell'appalto, comprese le disposizioni regolamentari dell'Amministrazione Comunale, per quanto funzionali allo svolgimento del servizio.

La Cooperativa assume l'impegno a stipulare idonea assicurazione a copertura delle responsabilità civili per danni causati o subiti dai propri dipendenti, dai lavoratori interinali, dai lavoratori parasubordinati, dai frequentatori dei servizi, dai non dipendenti che partecipano alle attività e in ogni caso verso terzi, con massimali minimi non inferiori a:

- RCT per sinistro € 1.550.000,00
- RCT per persona € 1.550.000,00
- RCT per danni a cose € 1.550.000,00
- RCO per sinistro € 1.550.000,00
- RCO per persona € 1.550.000,00

La Cooperativa appaltatrice risponde verso gli utenti ed i terzi per i danni arrecati dai propri dipendenti nell'espletamento dei servizi e si impegna a sollevare l'Amministrazione Comunale da ogni molestia e responsabilità relativa.

L'accertamento dei danni sarà effettuato dall'Amministrazione Comunale in contraddittorio con i rappresentanti della Cooperativa. Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti dinanzi a due



testimoni, anche dipendenti della Amministrazione Comunale stessa, senza che la ditta possa sollevare eccezione alcuna.

La Ditta aggiudicataria dovrà fornire all'Amministrazione Comunale copia della polizza prima dell'inizio del servizio nonché copia degli eventuali successivi aggiornamenti.

Art. 15 - ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO: DICHIARAZIONI INIZIALI E SUCCESSIVE

L'impresa aggiudicataria avrà 30 giorni di tempo, dalla comunicazione di aggiudicazione, per compiere i seguenti adempimenti:

- ✓ produrre documentazione dimostrativa delle dichiarazioni sostitutive fornite in sede di gara, qualora non acquisibili direttamente dalla stazione appaltante;
- ✓ produrre apposita scrittura privata autenticata da un notaio da cui risulti l'eventuale raggruppamento di imprese;
- ✓ consegnare copia conforme all'originale della polizza assicurativa per la copertura di danni a cose o persone avente validità per tutto il periodo contrattuale.

Qualora richiesto esplicitamente, l'affidatario si impegna a trasmettere al Settore Servizi Sociali del Comune di Sirmione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi.

Il mancato rispetto di tali obblighi comporta la risoluzione del contratto.

La Ditta, prima di sottoscrivere il contratto con l'Amministrazione Comunale, dovrà:

- ✓ versare l'importo di tutte le spese contrattuali, che sono a carico della Ditta senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune;
- ✓ comunicare il domicilio fiscale;
- ✓ comunicare il recapito operativo;
- ✓ costituire la cauzione definitiva (in sostituzione o ad integrazione della cauzione provvisoria che, nella misura del 2% dell'importo a base d'asta, dovrà accompagnare l'istanza di partecipazione alla gara) nella misura prevista dall'art. 103 del D.lgs 50/2016 s.m.i;

La cauzione potrà essere costituita o mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa a favore del Comune di Sirmione.

Sia la fideiussione bancaria che la polizza assicurativa devono contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione è prestata a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle somme che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante l'esecuzione del contratto per fatto dell'appaltatore a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio.

Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L'appaltatore resta obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Comune avesse dovuto valersi in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. La cauzione resta vincolata, anche dopo la scadenza del contratto, sino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali.



Art. 16 - PENALITA'

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile alla Ditta e da questa non giustificato per causa di forza maggiore, il servizio non dovesse essere espletato a favore di uno o più utenti con le modalità previste dal presente capitolato, l'Amministrazione applicherà all'impresa una penale pari un minimo di € 100,00 e un massimo di € 1.000,00 secondo la gravità, per ogni giorno di inadempimento. In caso di completo mancato espletamento del servizio, l'Amministrazione applicherà all'impresa una penale pari un minimo di € 2.500,00 e un massimo di € 5.000,00 (la penale andrà poi graduata in base all'importanza della violazione). Se l'impresa sarà sottoposta al pagamento di tre penali il contratto potrà essere rescisso e aggiudicato alla seconda in graduatoria ed in tal caso l'Amministrazione riscuoterà la fideiussione a titolo di risarcimento del danno e addebiterà alla parte inadempiente le maggiori spese sostenute. Le contestazioni in merito a quanto sopra verranno formulate dall'Ufficio competente per iscritto a mezzo raccomandata A.R. e, sempre per iscritto, l'Affidatario potrà produrre le proprie contro-deduzioni entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione. Qualora non pervenisse alcun riscontro o le giustificazioni prodotte non risultassero comprovate e sufficienti, si provvederà a determinare la relativa penale. Il Comune provvederà al recupero della penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento della fattura emessa nel mese nel quale è assunto il provvedimento di infrazione dall'Affidatario. Le norme del presente articolo non pregiudicano la possibilità che il Comune proceda con ogni mezzo possibile, alla richiesta di indennizzi anche maggiori delle somme indicate nel caso in cui i danni provocati risultino superiori. Nel caso l'appaltatore richieda la risoluzione del contratto, sarà facoltà del Comune incamerare l'intera cauzione prestata, fatto salvo il diritto alla rifusione dei danni e delle spese sostenute per l'ammontare eventualmente non coperto dalla cauzione definitiva prestata per la stipula del contratto d'appalto.

ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione Comunale, nei casi previsti di seguito, può procedere alla risoluzione del contratto di appalto senza che la Ditta appaltatrice possa pretendere risarcimenti o indennizzi di alcun genere:

- a) mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
- b) gravi e reiterate violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate a seguito di diffida formale da parte dell'Amministrazione Comunale;
- c) mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 8 del presente capitolato;
- d) arbitraria e ingiustificata interruzione o sospensione da parte dell'impresa appaltatrice del servizio oggetto del presente capitolato, non dipendente da causa di forza maggiore;
- e) nelle ipotesi previste all'art. 12 del presente capitolato;
- f) frode;
- g) sopravvenute cause di esclusione o sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia;
- h) sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante per un reato contro la Pubblica Amministrazione;
- i) assegnazione di personale non corrispondente alle qualifiche professionali dichiarate in sede di gara;



- j) mancato rispetto dell'indicazione dell'Amministrazione Comunale di sostituire personale ritenuto inidoneo;
- k) violazione dell'obbligo di permettere all'Amministrazione Comunale di vigilare sul corretto svolgimento dei servizi.

In caso di risoluzione del contratto per i motivi di cui sopra, non spetta alla Ditta alcun indennizzo e l'Amministrazione Comunale ha facoltà di incamerare la cauzione quale penale, oltre alle eventuali somme relative al danno che possa esserne derivato all'appaltante.

Art. 18 - STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

La stipulazione del relativo contratto potrà avvenire anche in data successiva all'avvio del servizio in oggetto. Tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa, nonché ogni altra spesa accessoria e conseguente, sono a carico della Ditta assegnataria (spese di bollo, di registro, diritti di segreteria, tasse ed imposte presenti e future inerenti ed emergenti dal servizio), senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

Se dagli accertamenti previsti dalla normativa vigente sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate in sede di gara, risulti che la Ditta aggiudicataria non sia in possesso dei requisiti per l'assunzione dell'appalto, non si farà luogo alla stipulazione del contratto.

La mancata sottoscrizione del contratto comporta la revoca dell'aggiudicazione del servizio. In tal caso l'Amministrazione potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Art. 19 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CORRISPETTIVI

Il prezzo applicato per il servizio dovrà essere unico e comprensivo degli oneri riflessi, di assicurazione, ecc.; è esclusa solo l'IVA in misura di legge.

Il prezzo orario proposto si intende fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto.

La Ditta deve emettere fattura elettronica (codice univoco ufficio UFKTFZ – codice ipa c_i633) mensile sulla base delle ore di servizio prestate, riportante gli estremi richiesti nella comunicazione di assegnazione che verrà trasmessa prima dell'inizio del servizio, compreso il C.I.G. – Codice Identificativo Gara, nonché la descrizione del servizio ed il periodo relativo. Al riguardo la Ditta appaltatrice dovrà obbligatoriamente allegare a ciascuna fattura prospetto riepilogativo delle ore effettuate da ciascun operatore. Si precisa che l'importo orario decorre dal momento dell'entrata in servizio del personale ed è riconosciuto unicamente per il numero di ore autorizzato dal Servizio referente dell'Amministrazione Comunale.

I pagamenti dovuti per la regolare esecuzione del servizio avverranno esclusivamente mediante bonifico bancario al conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, che l'aggiudicatario dovrà accendere presso una banca o presso Poste Italiane S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L. 136/2010, entro 60 giorni dalla ricezione delle fatture, accompagnate da atto di liquidazione sottoscritto dal Responsabile del Servizio, che attesterà con lo stesso la regolarità nella fornitura delle prestazioni.



Si precisa che i Commi 629 e seguenti della Legge n. 190 del 23.12.2014 (Legge di stabilità 2015), hanno introdotto a carico dei Comuni un nuovo adempimento che è stato denominato "Split-payment" che consiste nell'obbligo da parte dei Comuni di versare direttamente allo Stato l'IVA esposta dai fornitori in fattura.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procrastinare il pagamento qualora insorgano contestazioni circa l'ammontare delle fatture presentate; si riserva inoltre di irrogare le eventuali sanzioni, trattenendone l'importo dai pagamenti. I pagamenti si intendono senza spese per l'amministrazione e pertanto le commissioni bancarie di bonifico sono a carico del creditore.

Art. 20 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del GDPR 679/2016 (tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali), il Comune di Sirmione, titolare del trattamento dei dati personali e dei dati particolari relativi agli utenti, designa l'aggiudicatario quale responsabile del trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, necessariamente acquisirà.

L'aggiudicatario procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dall'Amministrazione Comunale, in particolare:

- dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio appaltato;
- non potrà comunicare a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza degli utenti, previa autorizzazione del titolare, o in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare) e diffondere i dati in suo possesso, né conservarli successivamente alla scadenza del contratto di appalto. In quest'ultimo caso dovrà restituire tutti i dati in suo possesso alla Amministrazione Comunale entro il termine tassativo di 5 giorni;
- dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso. Si rileva che ai sensi del GDPR 679/2016, oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, l'aggiudicatario è comunque obbligato in solido con il titolare per danni provocati agli interessati in violazione della legge medesima.

L'Amministrazione Comunale si riserva comunque di dettagliare con precisione i termini del trattamento a seguito dell'indicazione da parte della Ditta aggiudicataria delle persone incaricate al trattamento.

ART. 21 - RISPETTO DEL D.LGS. 81/2008 "TUTELA DELLA SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO"

L'impresa aggiudicataria ha l'obbligo di ottemperare a tutti gli obblighi e le prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro contenuti nel D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche, in particolare per quanto riguarda l'attivazione di tutte le procedure necessarie per la prevenzione degli infortuni, l'utilizzo di dispositivi di protezione ed attrezzature antinfortunistiche, nonché l'adempimento di tutti gli obblighi di formazione ed informazione dei dipendenti ed ogni altro obbligo di legge.

Ogni e più ampia responsabilità in caso di infortunio ricadrà pertanto sul soggetto accreditato, rendendone sollevate le amministrazioni Comunali dell'ambito distrettuale, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza.



Nel caso siano previste attività esterne alle strutture sedi dell'attività oggetto dell'appalto con relativo impiego di automezzi, dovranno essere utilizzati esclusivamente mezzi pubblici o vettori autorizzati o mezzi propri adeguati e condotti da personale in possesso delle specifiche patenti di abilitazione; L'organizzazione e la gestione dell'emergenza nelle strutture sedi dell'attività oggetto dell'appalto ed in particolare in quelle dove non è prevista presenza di personale comunale operativo è a carico dell'aggiudicatario; a tale scopo – come predetto – l'Amministrazione Comunale fornirà all'aggiudicatario, al momento dell'aggiudicazione copia dei piano di emergenza generali in essere presso le predette strutture, al fine di consentirgli l'osservanza degli adempimenti prescritti in materia di primo soccorso, di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze.

Nell'espletamento del servizio il personale dell'aggiudicatario (dipendenti e soci) dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'appaltatore dovrà comunicare il nominativo del Responsabile della Sicurezza.

Anche ai sensi del protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

Art. 22 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti nella applicazione del presente contratto e che non dovesse essere risolta tra le parti è competente il Foro di Brescia.

Art. 23 - INVII NORMATIVI

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato, si fa esplicito rinvio alle leggi e regolamenti vigenti.

Sirmione lì

Per la Ditta
(timbro e firma)

Per l'Ente
La Responsabile del Servizio Scolastico
Rag. Luisella Ghidoni